

N. R.G. 6621/2012

Sentenza n. 384/2014 pubbl. il 06/03/2014

RG n. 6621/2012

Repert. n. 980/2014 del 07/03/2014



TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6621/2012

[Redacted]

ATTORE APPELLANTE

[Redacted]

e

CONVENUTO APPELLATA

Oggi 6 marzo 2014 ad ore 12.30 innanzi al Giudice dott. Luisa Poppi, sono comparsi:

Per M. [Redacted] M. [Redacted] G. [Redacted] R. [Redacted] S.R.L. l'avv. [Redacted] che deposita nota spese.

Per M. [Redacted] T. [Redacted] avv. [Redacted]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luisa Poppi



Sentenza n. 384/2014 pubbl. il 06/03/2014

RG n. 6621/2012

Repert. n. 980/2014 del 07/03/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Poppi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6621/2012 promossa da:

M. [REDACTED] M. [REDACTED] G. [REDACTED] R. [REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] 42100 [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE APPELLANTE

contro

M. [REDACTED] T. [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO APPELLATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 7 aprile 2011 T. [REDACTED] M. [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 412/2011 emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia in data 25 febbraio 2011 per la somma di Euro 4.447,31 oltre a interessi e spese, immediatamente esecutivo, chiedendone l'integrale revoca.

La società M. [REDACTED] S.r.l. si è costituita in giudizio chiedendo che l'opposizione venisse respinta e per l'effetto venisse integralmente confermato il decreto opposto.

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, con la impugnata sentenza, così provvedeva:

Dichiara nullo e di nessun effetto l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 412/2011 emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia nei confronti di T. [REDACTED] M. [REDACTED], residente [REDACTED].

Riduce l'importo portato dalla fattura n.66 del 7/07/2010 ad Euro 6.947,31 (Euro 11.394 - Euro 4.447,31 corrispondente alla 3° rata, con scadenza 31.10.2010), già versato dalla sig.ra T. [REDACTED] M. [REDACTED] alle date previste del 31.07.2010 e 30.09.2010, e dichiara che l'opponente nulla deve all'opposta a tale titolo.

Liquida le spese competenze ed onorari del giudizio nell'importo di Euro 1.237,50, di cui Euro 500,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed il resto per spese, ivi comprese spese generali 12,5%, oltre IVA

pagina 2 di 4



e CPA, e condanna M. [redacted] S.r.l. alla revoca del decreto ingiuntivo n. 908/12 depositato il 11.4.2012, così provvede:
sig.ra T. [redacted] M. [redacted]

Tale decisione, tuttavia, deve essere riformata.

Il D.I. opposto era stato emesso, in forma provvisoriamente esecutiva, sulla base di un riconoscimento di debito sottoscritto (e non disconosciuto) da T. [redacted] M. [redacted] (oltre che dalla di lei sorella) datato 12.7.2010. Secondo la tesi sviluppata dall'opponente tale documento era stato rilasciato alla M. [redacted] S.r.l per tutt'altri motivi, ovvero per permettere alla ditta di presentare la scrittura agli istituti di credito ed ottenere da essi lo slittamento dei pagamenti.

Tuttavia, la decisione assunta dal Giudice di Pace appare assolutamente erronea laddove statuisce sull'esistenza ed entità dei vizi che l'opponente avrebbe contestato in una lettera inviata alla M.G.R. S.r.l il 31 maggio 2010 (al punto di dichiarare che l'opponente *nulla deve all'opposta a tale titolo* riducendo, presumibilmente in compensazione, *l'importo portato dalla fattura n.66 del 7/07/2010*), quando nessuna domanda era stata formulata in tal senso (nelle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione si legge piuttosto la richiesta di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo in base al disposto di cui all'articolo 1662 comma 2 c.c. con conseguente risarcimento del danno).

A prescindere dai motivi di nullità delle prove orali assunte dal Giudice di Pace, fatti discendere dalla difesa dell'appellante da una rigida interpretazione dell'art. 320 c.p.c., si osserva che le prove orali sono state ammesse -e successivamente assunte- in palese violazione del disposto di cui all'articolo 2722 c.c., dal momento che gli accordi contrari al contenuto della scrittura privata (oggetto delle prove testimoniali) sarebbero stati assunti nel corso di una riunione avvenuta, in contraddittorio tra le parti, qualche giorno prima rispetto alla data della scrittura privata (ovvero il 7 luglio 2010) e avente ad oggetto le doglianze contenute nella lettera 31 maggio 2010. Pertanto, tanto le iniziali contestazioni quanto i successivi accordi vengono ad essere precedenti rispetto al riconoscimento di debito posto a base del decreto ingiuntivo opposto. Di nessun rilievo, poi, sono le considerazioni relative all' "improprio" utilizzo di tale documento, essendo assolutamente irrilevante il motivo per il quale sia stato ottenuto qualora, come in questo caso, non viene nessun modo disconosciuto né il contenuto né sottoscrizione né la data della scrittura privata.

Ne consegue che l'opposizione svolta in primo grado sia infondata e, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace, vada rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite vanno poste secondo soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da M. [redacted] S.r.l nei confronti di T. [redacted] M. [redacted] avverso la sentenza dei Giudice di Pace di Reggio Emilia n. 908/12 depositata il 11.4.2012, così provvede:

-accoglie l'appello e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, **rigetta l'opposizione** avverso il Decreto Ingiuntivo n. 412/2011 emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia in data 25 febbraio 2011, che, pertanto, diviene definitivo;

-condanna, altresì, T. [redacted] M. [redacted] al pagamento, in favore dell'appellante M. [redacted] S.r.l delle spese processuali dei due gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.740,00, di cui € 140,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.



Sentenza n. 384/2014 pubbl. il 06/03/2014

RG n. 6621/2012

Reggio Emilia, 6 marzo 2014

Repert. n. 980/2014 del 07/03/2014

Il Giudice
dott. Luisa Poppi

